

La cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo e l'ordine europeo d'indagine



Avv. Elisabetta Galeazzi - Foro di Bologna

- *Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte Penale Internazionale*
- *Membro Osservatorio Europa UCPI - Unione delle Camere Penali Italiane*
- *Membro della Commissione di studio presso il Ministero della Giustizia per l'attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000, per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e per l'attuazione della delega per il recepimento della Direttiva dell'Unione europea 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale (D.M. 15.12.2015)*

Rimini, 10 e 11 giugno 2016

Questions

- ✓ Perché?
- ✓ Che cos'è?
- ✓ Come funziona?
- ✓ A chi serve?
- ✓ E noi?



PERCHEE

CWF
CRIMES
WITHOUT
FRONTIERS



L' EUROPA DI MAASTRICHT (Trattato sull'unione Europea del 1992)

STRUTTURA A PILASTRI
I COMUNITARIO II PESC III GAI



**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE (III GAI)**



SPAZIO DI LIBERTA' SICUREZZA E GIUSTIZIA (ART. 29 TUE)

**CREAZIONE DI UNO SPAZIO
INTERNO SENZA FRONTIERE**

LIBERA CIRCOLAZIONE



MERCI

SERVIZI

CAPITALI

LAVORATORI

TRATTATO DI AMSTERDAM (1997)



COMUNITARIZZAZIONE DI ALCUNI SETTORI DEL III PILASTRO

RESIDUANO



cooperazione
tra forze di
polizia,
autorità
doganali e
altre autorità
competenti
degli Stati
membri

cooperazione
giudiziaria in
materia penale
(esecuzione di
sentenze straniere,
facilitazione delle
estradizioni,
prevenzione dei
conflitti di
giurisdizione)

adozione di
misure per
fissazione di
norme minime
relative agli
elementi
costitutivi dei
reati e delle
sanzioni
(criminalità
organizzata,
terrorismo,
traffico illecito di
stupefacenti)

LA COOPERAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA PRIMA DEL TRATTATO DI LISBONA

Obiettivo dell'Unione
(art. 29 TUE) ➡



fornire ai cittadini un livello elevato
di sicurezza in **uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia**

Azione comune nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale

maggior
cooperazione
tra forze di
polizia, autorità
doganali e altre
autorità
competenti
degli Stati
membri (sia
direttamente,
che tramite
EUROPOL)

PIU' STRETTA
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA
EUROJUST

ravvicinamento
delle normative
degli Stati
membri in
materia penale

Accordo di
Schengen 1985
e Convenzione
d'applicazione
giugno 1990

CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE

Ottobre 1999

ancora oggi la pietra angolare
della cooperazione tra Stati
membri UE

strategie per la concreta
realizzazione dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia previsto dal
Trattato di Amsterdam

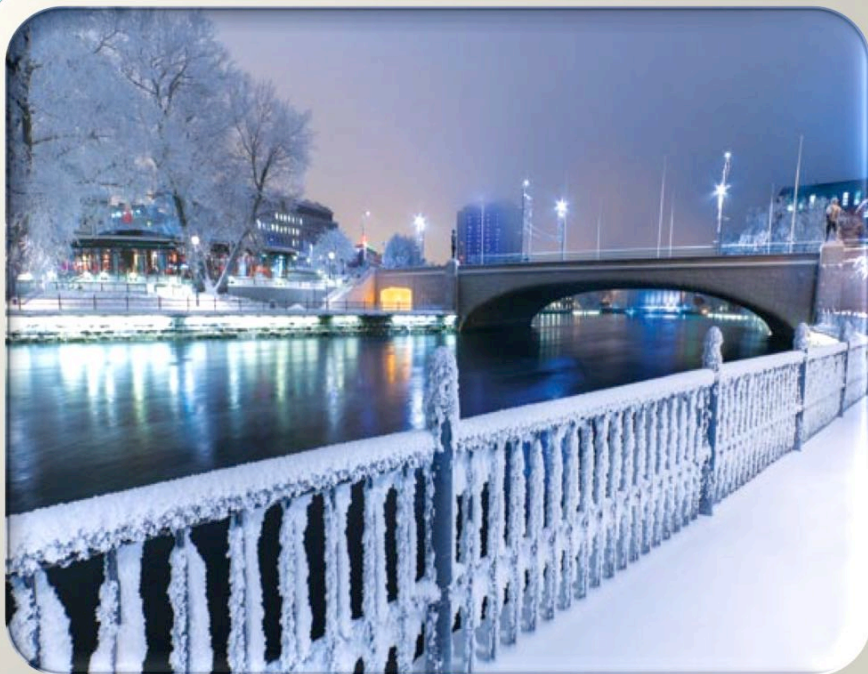
TRE DIRETTRICI

MUTUO
RICONOSCIMENTO

ARMONIZZAZIONE

COOPERAZIONE

EUROJUST



PROGRAMMA DELL'AIA

novembre 2004



nuovo programma pluriennale
per il rafforzamento dello
spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nell'Unione europea



un piano d'azione per
concretizzare gli obiettivi e le
priorità del programma

DIECI AREE

Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione

Lotta al terrorismo

Politiche comuni in materia di asilo

Immigrazione

Integrazione dei migranti

Controllo delle frontiere (interne/esterne – politica dei visti)

Condivisione delle informazioni (tutela della privacy e sicurezza)

Lotta alla criminalità organizzata potenziare EUROPOL EUROJUST

Cooperazione giudiziaria in materia penale e in materia civile

Condivisione di responsabilità e solidarietà tra Stati membri

**LOTTA ALLA
CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**

**POTENZIAMENTO
EUROJUST
EUROPOL**



LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

OBIETTIVO



**Completare
l'attuazione del
principio del
reciproco
riconoscimento delle
decisioni penali
deciso a Tampere**

RECIPROCA FIDUCIA

**RAVVICINAMENTO IN ALCUNI SETTORI
DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE**



**PRINCIPIO
DEL NE BIS IN
IDEM**

**REGIME
PROBATORIO**

**SENTENZE
CONTUMACIALI**

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE



COME FUNZIONA

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA IN AMBITO EUROPEO PRINCIPALI STRUMENTI NORMATIVI



CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (STRASBURGO 1959)



**ratificata ed in vigore tra
tutti i 47 Paesi membri del
Consiglio d'Europa**

**Impegna gli Stati ad
accordarsi reciprocamente**

**“l’assistenza giudiziaria più ampia
possibile in qualsiasi procedura
relativa a reati la cui competenza
è, al momento dell’assistenza,
dell’autorità giudiziaria della parte
richiedente” (art. 1 § 1)**

PRINCIPIO DELLA LEX LOCI

ART. 5 RISERVA

Possibilità di condizionare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro

• CONDIZIONI



Doppia Incriminazione

Reato tra quelli che danno luogo ad estradizione nel Paese richiesto

Compatibilità della rogatoria con la legge della Parte richiesta

• L'Italia non ha formulato alcuna riserva ma può opporre la regola della reciprocità (art. 5 § 2)

MODALITA' DI TRASMISSIONE

le domande di cooperazione devono essere trasmesse dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta e ritrasmesse con le stesse modalità.

DEROGHE E MODIFICHE

TRASMISSIONE DIRETTA

NELLE IPOTESI DI URGENZA

(Cass. I, 3375/2002
la sussistenza del
requisito dell'urgenza
è rimessa
all'insindacabile
valutazione
dell'A.G.)

PER LE
ROGATORIE
FORMULATE NEL
CORSO DELLE
INDAGINI
PRELIMINARI (art.
15 § 4) la trasmissione
diretta è consentita a
prescindere dalla
sussistenza del
requisito dell'urgenza

PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE (STRASBURGO 17 MARZO 1978)

Ratificato dall'Italia



- estende l'operatività della
convenzione ai **reati fiscali**

SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE (STRASBURGO 8 NOVEMBRE 2001)

CONVENZIONE SCHENGEN adottata con L. 388/1993



le richieste possono essere
direttamente trasmesse
all'Autorità giudiziaria
dell'altro Paese (art. 53)
Resta fermo l'obbligo di
informativa al Ministro ex
art. 204 *bis* c.p.p.

**Convenzione di Bruxelles
relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
c.d. MAP del 29/05/2000**



**NON
ANCORA
RATIFICATA
IN ITALIA**

**scopo è incoraggiare e
facilitare l'assistenza
tra le autorità
giudiziarie di polizia e
delle dogane in
materia penale**

**completa l'applicazione della
convenzione del Consiglio
d'Europa sull'assistenza
giudiziaria in materia penale del
1959 e il suo protocollo del 1978.**

FINALITA'

La MAP risponde all'esigenza di **"completare" ed integrare non sostituire** gli strumenti convenzionali preesistenti allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria **rapida efficace** compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della CEDU

Non può essere utilizzata come unica base per le richieste di assistenza giudiziaria

La convenzione del 1959 e gli altri strumenti normativi precedenti continuano avere piena efficacia nelle materie non trattate nella MAP

in caso di conflitto con gli strumenti precedenti prevalgono le disposizioni della MAP

CARATTERI INNOVATIVI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 2000

Interlocazione diretta tra autorità giudiziarie sul regime delle prove

modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria mediante scambio diretto tra autorità

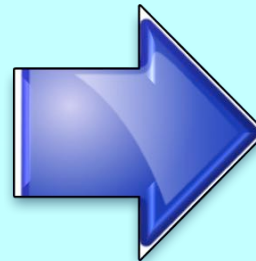
Crescente valorizzazione dell'impiego di strumenti tecnologici

speciali forme di assistenza giudiziaria

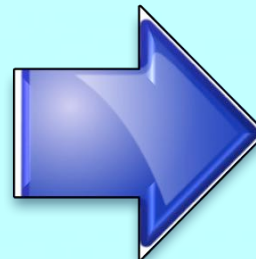
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE DOPO IL TRATTATO DI LISBONA



Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009)



Titolo V disciplina lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

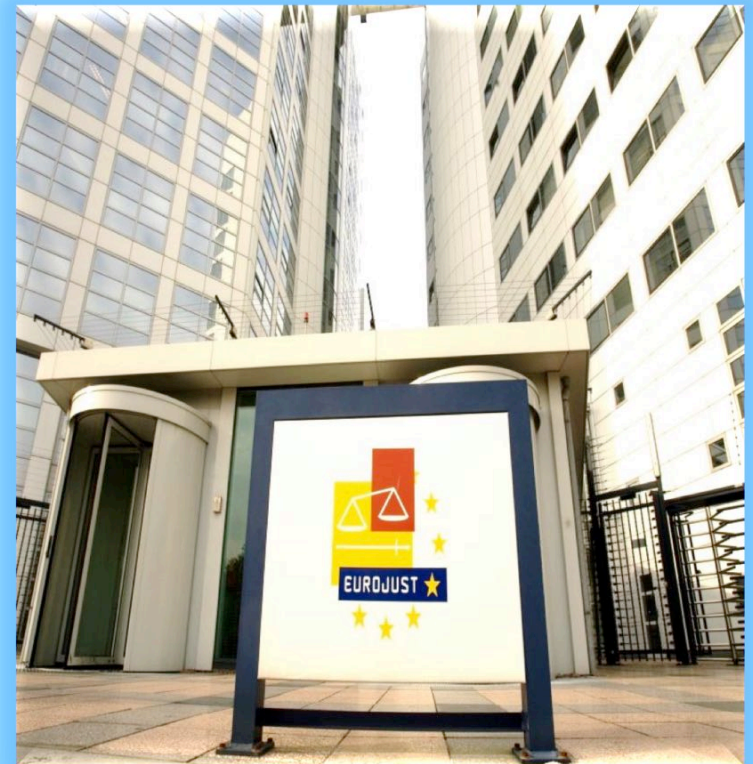


Il Capo 4 è dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

ARTICOLO 85

delinea i compiti di Eurojust nel coordinamento e nella cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessi due o più Stati membri o che richieda un'azione penale su basi comuni.

La disposizione consente attraverso la procedura legislativa ordinaria a Parlamento e Consiglio di approvare regolamenti per determinare l'ambito d'azione di Eurojust anche in relazione all'avvio di indagini penali, di coordinamento delle stesse e di cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza.



ARTICOLO 86

**Prefigura l'istituzione di
una Procura europea,
competente per
individuare, perseguire e
rinviare a giudizio,
eventualmente in
collegamento con Europol,
gli autori di reati che
ledono gli interessi
finanziari dell'Unione**



IL PROGRAMMA DI STOCCOLMA



Il programma di Stoccolma delinea le priorità dell'Unione europea per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

nuova agenda per l'Unione europea per il periodo 2010-2014

Tenendo conto dei risultati conseguiti dai programmi di Tampere e dell'Aia

Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini

PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI STOCCOLMA

Fornisce la tabella di marcia per
l'attuazione delle priorità politiche
tracciate dal programma per lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia dal 2010 al
2014.

L'Europa dei diritti

promuovere la cittadinanza e i diritti fondamentali

Rafforzare la
protezione
dei dati

Lotta a
razzismo
xenofobia e
omofobia

Tutela dei
diritti dei
minori e
soggetti
vulnerabili

Tutela delle
vittime della
criminalità e
del terrorismo

Tutela dei
diritti della
persona nei
procedimenti
penali

L'Europa della giustizia

promuovere meccanismi per l'accesso alla giustizia

misure per
proseguire
l'attuazione del
riconoscimento
reciproco

iniziative
legislative per
ottenere e
raccolgere prove
in materia penale

azioni volte a
rafforzare la
fiducia reciproca

azioni per
sviluppare norme
minime comuni
nel diritto penale

L'Europa della sicurezza

sviluppare una strategia di sicurezza interna

**Maggior
protezione dei
cittadini e
contrasto alla
criminalità
transfrontaliera**

**Lotta alla
criminalità
organizzata e al
terrorismo**

**Rafforzamento
della
cooperazione in
materia di
applicazione
della legge**

**Miglior
cooperazione
tra Europol
Eurojust e
Frontex**

**Rafforzamento
della
cooperazione
giudiziaria in
materia penale**

Attuali strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale

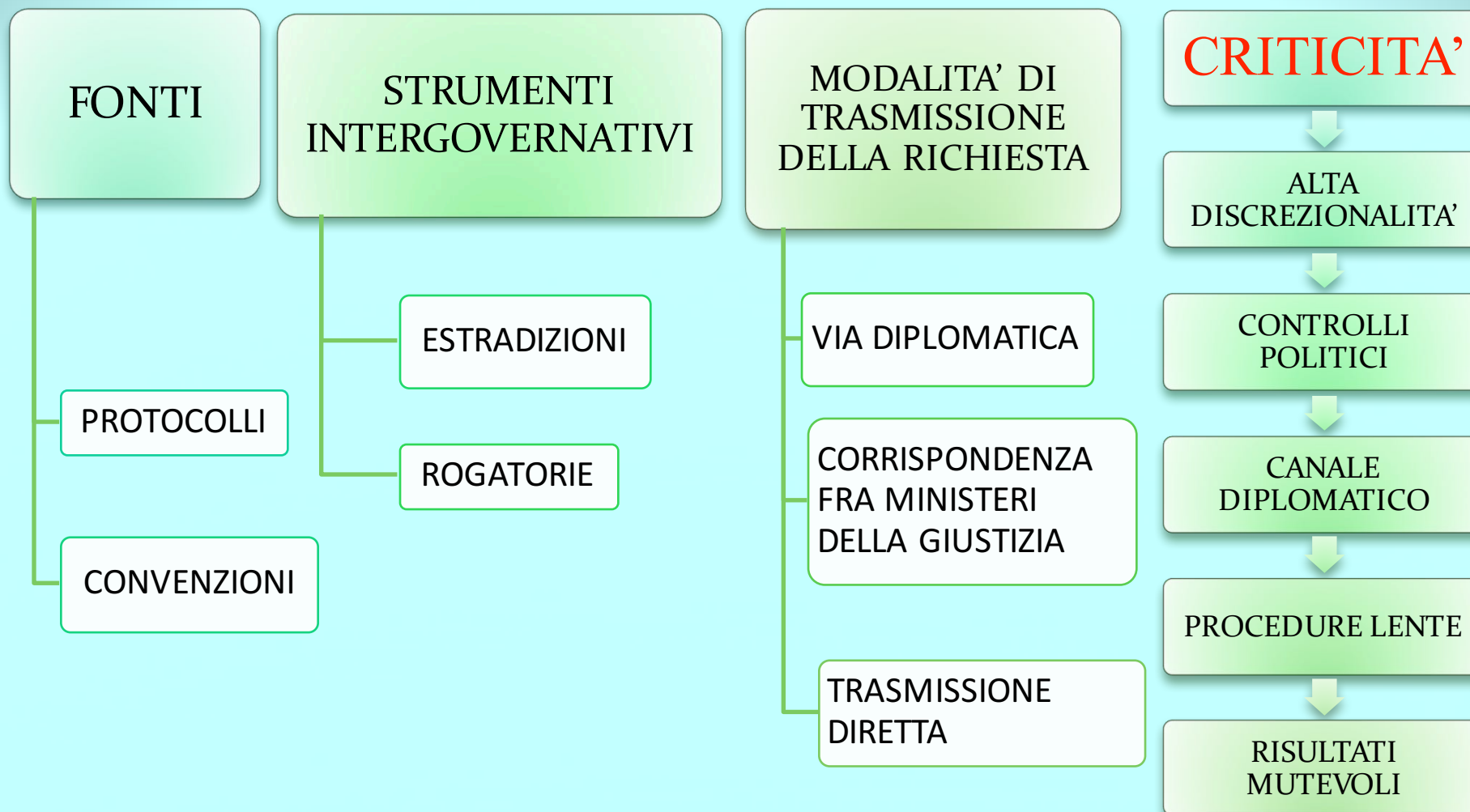
COME
FUNZIONA
RIEPILOGO E
CRITICITA'

le autorità
giudiziarie devono
avvalersi di due
regimi diversi

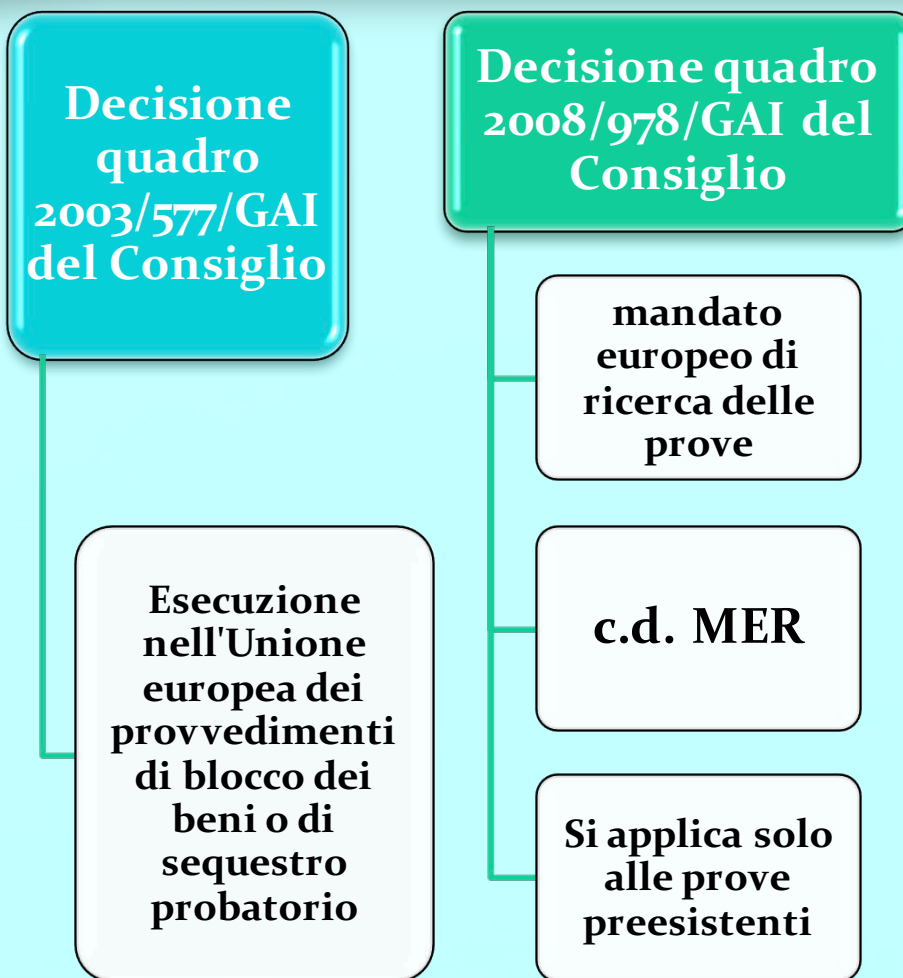
ASSISTENZA
GIUDIZIARIA

RECIPROCO
RICONOSCIMENTO

ASSISTENZA GIUDIZIARIA



STRUMENTI DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DELLE PROVE



CRITICITA'

- coesistenza tra strumenti di reciproco riconoscimento e quelli più tradizionali dell'assistenza che rende difficile il compito delle autorità giudiziarie
- un sistema frammentario in antitesi con gli obiettivi da conseguire con il programma di Stoccolma

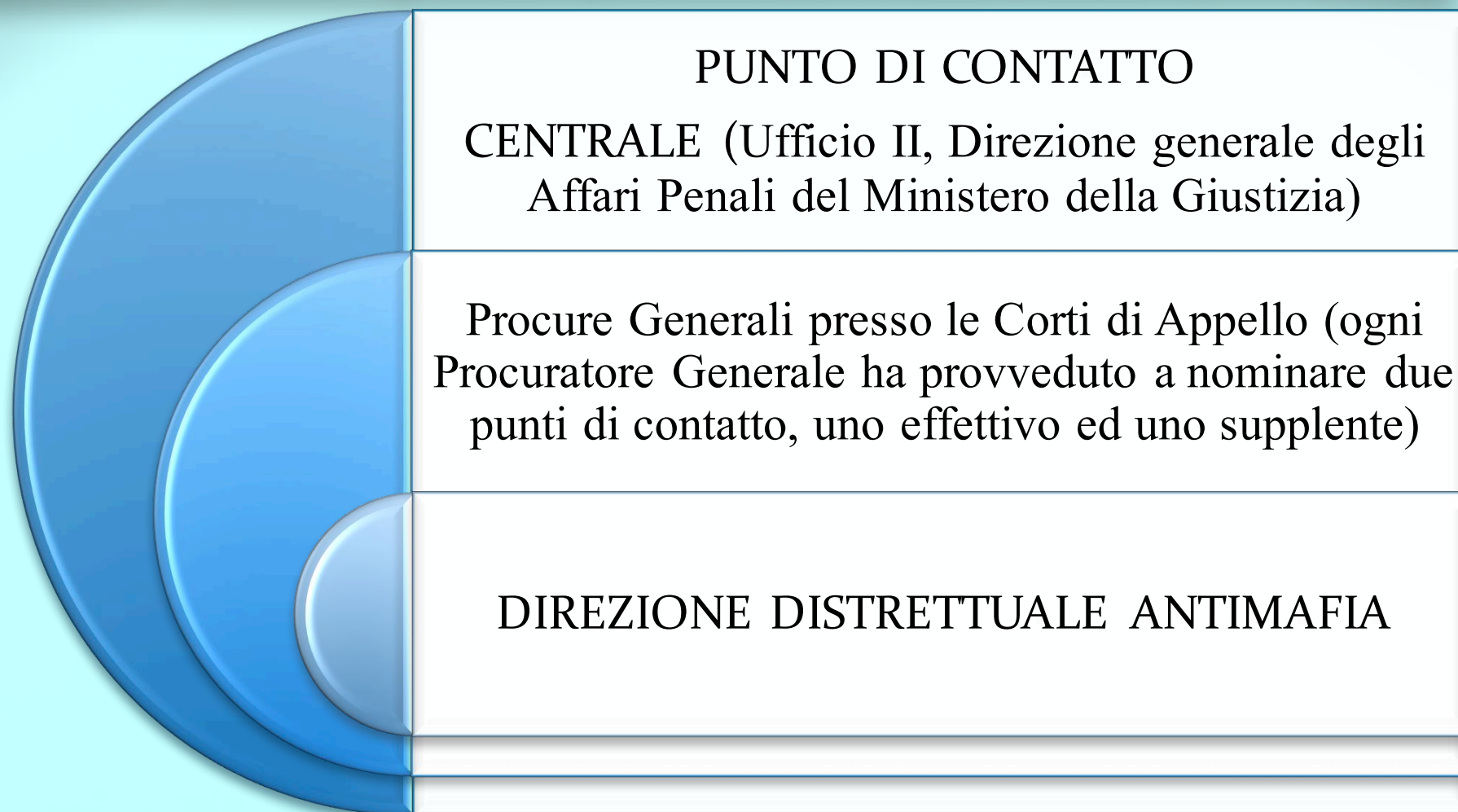
MAGISTRATI DI COLLEGAMENTO

azione comune
adottata il 22 aprile
1996 dal Consiglio
dell'Unione Europea

OBBIETTIVI

- migliorare la rapidità ed efficacia della cooperazione giudiziaria
- contribuire allo scambio di informazioni sui sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e sul loro funzionamento
- Facilitare e accelerare, tramite l'istituzione di contatti diretti con i servizi competenti e con le autorità giudiziarie dello Stato di destinazione, tutte le forme di cooperazione giudiziaria

LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (European Judicial Network)



EUROJUST

Decisione
2009/426/GAI

- Potenzia e struttura Poteri di EJ
- Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità



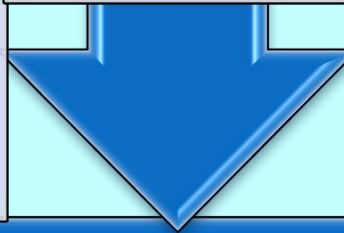
ATTIVITA' DI EJ

può rivolgersi alle competenti autorità degli Stati membri per

avviare indagini o
azioni penali per
determinati fatti

accertare quale
autorità fra le
interessate sia
più indicata per
avviare
indagini o
azioni penali
per determinati
fatti

porre in essere
un'attività di
coordinamento
tra le autorità
interessate



istituire una
squadra
investigativa
comune cd.
Joint
investigation
team (JIT)

comunicare le
informazioni
necessarie per lo
svolgimento delle
sue funzioni

Per evitare la sovrapposizione con Eurojust la tendenza è:
riservare a EJ il coordinamento delle indagini che si svolgono in più Paesi
lasciare ad EJA il tradizionale sistema rogatorio (collaborazione tra due Stati per lo
svolgimento di una o più attività di assistenza giudiziaria).

DIRETTIVE APPROVATE DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

**Direttive volte a dare attuazione alla cooperazione giudiziaria penale
Utilizzando come base giuridica il Capo 4 TFUE**

Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale

Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

IL QUADRO NORMATIVO INTERNO

ante Trattato di Lisbona

Legge N. 69/2005

- attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo in materia di MANDATO DI ARRESTO EUROPEO e di procedure di consegna tra Stati membri

Legge N. 41/2005

- attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio Europeo istitutiva di EUROJUST (natura amministrativa e non giudiziaria di Eurojust)

PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE DECISIONI QUADRO EX III PILASTRO

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 attuazione Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio per rafforzare i diritti processuali delle persone promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI in materia del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 attuazione decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

La necessità di dar vita a squadre investigative comuni sopranazionali che consentano – soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes* (es. traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani) – di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, è stata messa in evidenza già dal **Consiglio Europeo di Tampere del 1999**



L'UTILIZZABILITÀ DELLE INFORMAZIONI INVESTIGATIVE E DEGLI ATTI DI INDAGINE ART. 6

Comma 2

- Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune

Comma 3

- gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE DIRETTIVA 2014/41/UE

**Strumento
unico**

Efficace

Flessibile

**Ai fini
dell'acquisizione
delle prove che
si trovano in un
altro Stato
membro
nell'ambito di
procedimenti
penali**

OBBIETTIVI DELL'OEI

gli strumenti esistenti
nel settore
costituiscono una
disciplina
frammentaria

necessario un
nuovo approccio
che si ispiri al
principio del
riconoscimento
reciproco ma tenga
conto anche del
sistema tradizionale
di assistenza
giudiziaria

Creazione di un sistema
globale in sostituzione di
tutti gli strumenti
esistenti nel settore

Un strumento che
contempli per quanto
possibile tutti i tipi di
prove

stabilisca i termini di
esecuzione

limiti al minimo i motivi di
rifiuto

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

**L'OEI PUO'
RIGUARDARE**

**ATTI
D'INDAGINE**

**PROVE
ESISTENTI**

**MEZZI DI
RICERCA
DELLA
PROVA**

**MEZZI DI
PROVA**

TIPI DI PROCEDIMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE EMESSO UN OEI

**L'OEI è inteso ai fini dell'acquisizione di
prove nell'ambito di un procedimento
penale ma contempla altresì alcuni
procedimenti amministrativi che
presentano una dimensione penale
(ordnungswidrigkeit)**

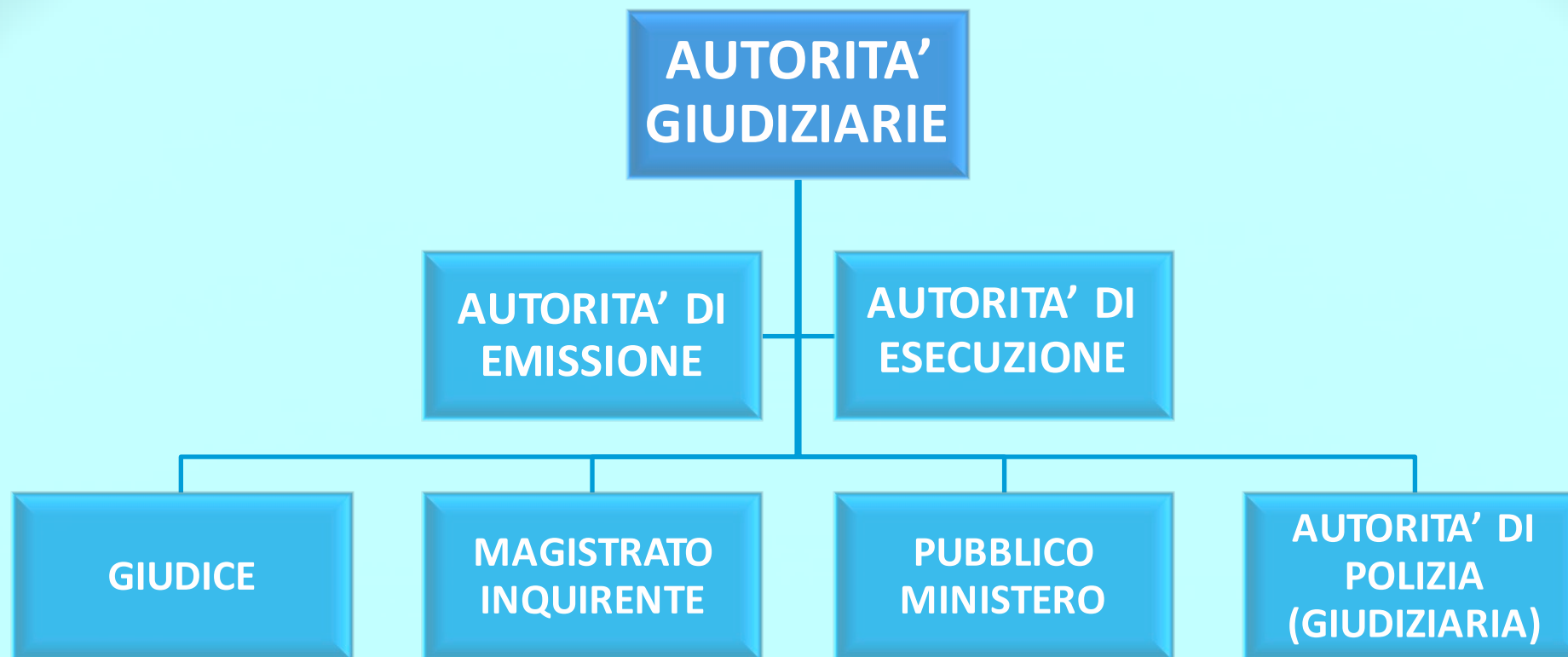
Art. 4 Dir.

DEFINIZIONE

ART. 1

L'OEI è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove

DESTINATARI DEL NUOVO STRUMENTO



LE NUOVE FRONTIERE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PER LA RACCOLTA E L'ACQUISIZIONE DELLE PROVE PENALI IN AMBITO EUROPEO EQUALITY OF ARMS?



INDAGINI DIFENSIVE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La Suprema Corte ha affermato che
«sono inutilizzabili gli atti raccolti
dal difensore attraverso
investigazioni dallo stesso compiute
all'estero, giacché, secondo i
principi generali del codice di
procedura penale, i risultati di
attività di acquisizione probatoria
svolta all'estero sono utilizzabili
solo attraverso l'espletamento di
rogatoria, cui non può fare ricorso il
difensore»

(Cass. sez. I, 29 maggio 2007, n.
23967, C.E.D. Cass.)

In altra Sentenza la Corte ha
sostenuto che

«la sanzione d'inutilizzabilità degli
atti assunti per rogatoria non si
applica ai documenti
autonomamente acquisiti dalla
parte all'estero direttamente
dalle amministrazioni
competenti»

(Cass. sez. III, 27 maggio 2009, n.
24653, D., C.E.D. Cass., Rv.
244087)

IL QUADRO ATTUALE

**Inutilizzabilità degli atti raccolti
dal difensore attraverso
investigazioni dallo stesso
compiute all'estero**

**Possibilità di acquisire e utilizzare atti di
procedimenti stranieri ai sensi degli artt.
238 c.p.p., 78 disp. att. c.p.p., e 468, 4° co.
bis c.p.p.**

**Possibilità di utilizzare documenti autonomamente
acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle
amministrazioni competenti
(disciplina applicabile ex artt. 234 e ss. c.p.p.)**

Art. 1 par. 3 Dir. 2014/41UE

L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

**POSSIBILI IPOTESI DI RECEPIMENTO DELL'ART. 1 PAR. 3
ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA INTERNA IN MATERIA DI
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE?**

Off the Record...

La cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo e l'ordine europeo d'indagine



Grazie per l'attenzione

Elisabetta Galeazzi

Avvocato in Bologna

elisabettagaleazzi@tiscali.it

Liberatoria immagini - Copyright

- Le immagini sono utilizzate esclusivamente per finalità didattiche e/o scientifiche e senza scopo di lucro.
- Le immagini sono state liberamente reperite su internet tramite il motore di ricerca Google. Dunque, poiché trovate liberamente su pagine web, sono state giudicate di pubblico dominio.
- In ogni caso, si precisa che chiunque dimostri di vantare diritti su immagini qui utilizzate potrà scrivere all'indirizzo di posta elettronica elisabettagaleazzi@tiscali.it per chiederne la rimozione che, se dovuta, verrà immediatamente effettuata.

Avv. Elisabetta Galeazzi